Coperture assicurative valide per la stagione sportiva 2003-2004, inerenti gli sportivi professionisti tesserati con la Lega Nazionale Professionisti Serie-C. Testo pubblicato sul Comunicato Ufficiale del 2 luglio 2003 n. 2 e sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it

Coperture assicurative – adempimenti e regole –stagione sportiva 2003-2004

Si comunica che per l'annata sportiva 2003/2004 questa Lega ha rinnovato con la Società di Assicurazione Assitalia polizza assicurativa complementare obbligatoria a favore degli sportivi professionisti e con la Società di Assicurazioni Unionvita la polizza assicurativa a garanzia del caso di morte per qualsiasi causa.

- Per quanto concerne le condizioni ***della polizza infortuni complementare obbligatori*a,** le modalità attuative e gli adempimenti richiesti alle Società calcistiche, devono intendersi invariati rispetto all'annualità 2002/2003.

I massimali previsti per l'annata sportiva 2003/2004, riguardanti l'assicurazione complementare obbligatoria per calciatori, allenatori e massaggiatori, sono rimasti invariati e risultano pertanto come di seguito riportato:

per i calciatori

€ 103.291,38 (Lit. 200.000.000) in caso di invalidità permanente da infortunio

€ 103.291,38 (Lit. 200.000.000) in caso di invalidità permanente specifica totale da malattia per allenatori, massaggiatori etc.

€ 103.291,38 (Lit. 200.000.000) in caso di invalidità permanente da infortunio

I massimali di cui sopra sono naturalmente aggiuntivi a quelli previsti per l'assicurazione base di tesseramento.

Si elencano le convenzioni assicurative stipulate, anch'esse integralmente recepite e dichiarate vigenti con il presente Comunicato, riportate in apposite Circolari pubblicate in data 2 Luglio 2003:

1) Convenzione assicurativa per la copertura del **"rischio morte per qualsiasi causa"** a favore degli Sportivi Professionisti (Circolare n° 4)

2) Assicurazione Infortuni Complementare Obbligatoria a favore degli sportivi Professionisti (Circolare n° 3)

3) **Convenzione assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Personale dei Calciatori** (Circolare n° 7)

4) **Convenzione Assicurativa a copertura dei Danni ai Pullman** (Circolare n° 6)

5) **Assicurazione Infortuni Patrimoniale** (Circolare n° 5)

ADEMPIMENTI E REGOLE

Il Consiglio Direttivo, memore delle esperienze negative connesse con la liquidazione di sinistri su polizze direttamente contratte da società associate per i propri tesserati ***ed a causa del verificarsi di alcuni gravi casi di mancata copertura assicurativa,*** fa presente che la Lega Professionisti Serie C ha stipulato Convenzioni, cui ogni società ***è invitata ad*** aderire, con:

- L'Assitalia per la garanzia Complementare Infortuni
- L'Unionvita per la garanzia Caso Morte

Gli sforzi profusi dalla Lega per cercare di mettere a disposizione delle squadre le migliori condizioni economiche e contrattuali disponibili sul mercato assicurativo sono la risposta concreta alla necessità di avere la certezza dell'effettivo, integrale assolvimento dell'obbligo assicurativo da parte delle società stesse e di semplificare ed accelerare i tempi di verifica.

o **Le coperture assicurative indicate ai punti nn: 1) e 2), sono obbligatorie per Legge ed accordi sindacali.**

La Lega, sulla loro puntuale osservanza ed applicazione, ha l'obbligo e la responsabilità di vigilanza e, pertanto, le società che intendono adempiere all'obbligo assicurativo autonomamente sono tenute a fornire alla Lega *la prova di aver correttamente adempiuto all'obbligo entro e non oltre il 30 luglio p.v.* (fermo restando che ogni singolo sportivo va tenuto in copertura dalle ore 24.00 del 15/07/2003).

Entro il 30 luglio la Lega dovrà aver già ricevuto dalle società che non dovessero aderire alle Convenzioni, *copia integrale delle polizze* assicurative stipulate e *debitamente quietanzate per avvenuto pagamento.*

Non è ammesso alcun frazionamento dell'importo annuale del premio assicurativo né saranno accettate a comprova dell'avvenuto pagamento del premio medesimo, dichiarazioni sostitutive rispetto alla polizza quietanzata emesse da Brokers e/o altre categorie di intermediari assicurativi.

o **La copertura assicurativa indicata al punto n.3) è obbligatoria in forza di Accordo Sindacale. L'iscrizione a questa Convenzione è automatica.**

o **La copertura assicurativa indicata al punto n. 4) è un "service"** messo a disposizione delle singole Società da parte della Lega per la constatata impossibilità di reperire singolarmente analoga copertura sul mercato assicurativo.

Come per gli anni passati, la Lega anticiperà alla Società assicuratrice l'importo complessivo del premio, confermato per il 2003/2004, addebitando a ciascuna Società il rispettivo premio di competenza, pari a € 455,93 (Lit. 882.809).

o **La copertura assicurativa indicata al punto n° 5), è un "service"** messo dalla Lega a disposizione delle singole Società, che possono liberamente avvalersene, se ritenuto d'interesse, prendendo autonomamente contatto con la Compagnia di Assicurazione Convenzionata.

Ciò premesso, riproduciamo qui di seguito il testo della polizza nell'attuale formulazione.

TESTO DI POLIZZA - ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE OBBLIGATORIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1.0 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1.1 - GARANZIA DI BASE

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati subiscono:
- nell'esercizio dell'attività sportiva;
- nell'esercizio di altre eventuali attività lavorative o imprenditoriali aventi o meno carattere professionale, nonché nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.

Si considerano indennizzabili anche:
a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni nonché gli effetti della prolungata esposizione al caldo ed al freddo cui l'assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
b) le conseguenze di ingestione di sostanze dovuta a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o di uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni;
c) l'asfissia e l'annegamento;
d) le conseguenze delle infezioni, nonché degli avvelenamenti causati da ingestione di funghi, da morsi di animali e punture di insetti;
e) le lesioni corporali sofferte per la legittime difesa, per dovere di solidarietà umana ed in occasione di aggressioni e di atti violenti anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale e terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia preso parte attiva;
f) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi;
g) le lesioni sofferte in stato di malore od incoscienza semprechè non determinato da abuso di alcolici, di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
i) le lesioni muscolari da sforzo, le ernie traumatiche nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distacchi da retina ed ernie discali vertebrali;
j) le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

ART. 1.2 - TRASPORTI

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo a motore o natante, esclusi i mezzi subacquei, a condizione che l'Assicurato sia abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L'assicurazione degli infortuni aeronautici è prestata nei termini previsti al successivo art.1.3.

ART. 1.3 - INFORTUNI AERONAUTICI

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da Autorità Civili e Militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da Società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Comunque la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dagli assicurati o da terzi in loro favore non potrà superare i capitali di:
- € 1.032.914 (Lit.2.000.000.000) in caso di invalidità permanente;
- € 5.164.569 (Lit10.000.000.000) per il caso di invalidità permanente complessiva per aeromobile nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore all'anno.

ART. 1.4 - SPORT

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi altro sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sports aerei in generale.

ART. 1.5 - BRICOLAGE

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali – bricolage – espletate con l'uso di utensili domestici anche azionati da motore ed esercitate non a scopo di lucro o commercio.

ART. 1.6 - SERVIZIO MILITARE
L'assicurazione vele durante il servizio militare prestato in Italia in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinare esercitazioni.
Durante il servizio militare di leva in tempo di pace la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento di servizio cui l'Assicurato è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

ART. 1.7 - STATO DI GUERRA
Sono esclusi gli infortuni derivanti dallo stato di guerra. Tuttavia l'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarato e non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità o della insurrezione, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La presente estensione non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare.

ART. 1.8 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia a favore degli assicurati al diritto di surroga che le compete per l'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

2.0 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - PERSONE ASSICURABILI La presente sicurtà è valida per i calciatori tesserati per Società di Serie C1 e C2:
Professionisti, Giovani di Serie, nonché Allenatori, Massaggiatori e Tecnici di cui all'elenco nominativo allegato.

ART. 2.2 - PERSONE NON ASSICURABILI
Qualora nel corso del contratto gli assicurati risultassero affetti da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo, tossicomanie o da altre infermità gravi e permanenti, l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 1898 del C.C.

ART. 2.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione:
- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare e relative prove ed allenamenti, comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- gli infortuni che siano conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato;
- le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

ART. 2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione prestata con la presente polizza vale in tutto il Mondo.

3.0 - PRESTAZIONI
Art. 3.1 – Invalidità Permanente
[somma garantita per ciascuna persona assicurata € 103.291,00 (Lit. 200.000.000)]
Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia Assicuratrice liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data del 24 Luglio 2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella anzidetta vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, saranno valide per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Art. 3.2 – Franchigia per invalidità permanente e supervalutazione
a) La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%.
Pertanto non si farà luogo di indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se invece l'invalidità permanente supera il 5%, verrà corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
b) Qualora l'infortunio si riferisca agli arti inferiori o alle loro singole parti, le percentuali di invalidità permanente superiori al 5% saranno elevate del:
- 25% per i calciatori fino al 30° anno di età;
- 15% per i calciatori oltre il 30° anno di età.
c) Resta inteso che per determinare la misura dell'invalidità permanente da cui detrarre la franchigia del 5% si farà riferimento alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato secondo quanto disposto dal precedente art. 3.1, elevata secondo i criteri di cui alla lettera b) del presente articolo.
d) Per i portieri le percentuali di supervalutazione di cui alla lettera b) sono estese a tutto il corpo.
e) Per determinare l'età del calciatore alla data dell'infortunio dovrà farsi riferimento all'età del suo ultimo compleanno, purchè da allora non siano trascorsi più di sei mesi.
f) Il calciatore infortunato è obbligato a sottoporsi a cure, qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado di invalidità permanente verrà espressa soltanto quando la terapia non si possa ottenere alcun miglioramento. Qualora l'infortunato si rifiuti di sottoporsi a dette cure, l'invalidità permanente verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato per il rifiuto opposto.

ART. 3.3 – INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE
Per gli infortuni indennizzabili che comportino una incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva – invalidità permanente specifica totale – la Società liquiderà l'intera somma assicurata per invalidità permanente, senza deduzione di alcuna franchigia.
Resta inteso che la perdita totale e permanente della capacità specifica ad occupare il ruolo di "Portiere" è considerata perdita totale e permanente della capacità specifica all'attività professionale sportiva.

4.0 - ADEMPIMENTI ED ESONERI DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE

Art. 4.1 – Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali la Società Contraente e/o gli assicurati sono tenuti nel corso del contratto devono essere trasmesse alla Compagnia Assicuratrice con lettera raccomandata od altro mezzo equivalente (telegrafo, telex, telefax).
Per le comunicazioni relative a variazioni di rischio (entrate ed uscite degli assicurati dalla presente polizza) effettuate a mezzo telegrafo, telex, telefax, l'inclusione o l'esclusione dalla garanzia avrà effetto dall'ora dell'invio delle comunicazioni medesime.
Le variazioni di rischio notificate invece a mezzo lettera raccomandata avranno effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione.

ART. 4.2 – DENUNCIA DELL'INFORTUNIO
In caso di infortunio la Società Contraente deve darne avviso scritto alla Compagnia Assicuratrice entro 60 giorni.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.
La Società Contraente e gli assicurati devono consentire alla Compagnia Assicuratrice ogni indagine ed accertamento necessari.

ART. 4.3 – ALTRE ASSICURAZIONI
La Società Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Compagnia Assicuratrice altre eventuali assicurazioni che i calciatori assicurati avessero in corso o stipulassero con altre Compagnie.

ART. 4.4 – DENUNCIA INFERMITÀ
La Società Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli assicurati fossero eventualmente affetti o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto del successivo art. 5.1 "Criteri Indennizzabilità" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

5.0 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ART.5.1 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società liquida agli assicurati – che sono gli unici beneficiari della presente polizza – le indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che

essepossano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per l'invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

ART.5.2 – CARATTERE PERSONALE DELL'INDENNITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto.

ART.5.3 – LIQUIDAZIONE
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione all'Assicurato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.
Le indennità vengono corrisposte in Italia in valuta italiana. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quanto previsto dal successivo art.5.5 "Controversie".

ART.5.4 – ANTICIPATA RISOLUZIONE-RECESSO DAL CONTRATTO
Resta inteso che qualora la Società abbia liquidato a termini di polizza l'intera somma assicurata per invalidità permanente a seguito dell'inabilità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva, il contratto cessa di avere ogni e qualsiasi ulteriore effetto nei confronti del calciatore cui è stato liquidato il danno.
Negli altri casi la Società può recedere dal contratto solo alla sua naturale scadenza.

ART.5.5 – CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le parti hanno facoltà di conferire per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle Condizioni di Polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio stesso.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nel Comune – sede di Istituto di Medicina Legale – più vicino al luogo di residenza dell' Assicurato o dei suoi aventi diritto, o più vicino alla sede della Società titolare del tesseramento all'epoca dell'infortunio, oppure più vicino al luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli Arbitri nel verbale definitivo.
E' data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni;
in tal caso il collegio potrà concedere una somma da computarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.
Resta infine stabilito che, nel caso in cui l'assicurato abbia richiesto la liquidazione dell'intera somma assicurata per invalidità permanente specifica totale conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza egli dovrà produrre al Collegio Medico, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, il certificato di non idoneità definitiva all'esercizio dell'attività professionale sportiva, emesso dal Servizio Nazionale del luogo di residenza dell'avente diritto all'indennizzo o da altro Ente equipollente, autorizzato ai sensi di legge.

6.0 - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 6.1 – COMPETENZA TERRITORIALE
Per le azioni riguardanti l'esecuzione del contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste al precedente art. 5.5 è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società Assicuratrice, oppure del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o è stato concluso il contratto, oppure del luogo di residenza dell'Assicurato o del luogo di residenza della Società titolare del tesseramento del calciatore all'epoca dell'infortunio, oppure del luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio.

ART. 6.2 – RAPPRESENTANZA PROCESSUALE PASSIVA

Resta inteso che, qualora l'assicurazione sia ripartita per quote (coassicurazione) alla Compagnia Delegataria è conferita dai coassicuratori la rappresentanza processuale passiva ex art. 77 C.P.C.
Resta, inoltre, stabilito che la Compagnia Delegataria, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1911 C.C., è tenuta al pagamento nei confronti dell'Assicurato anche delle indennità dovute dalle coassicuratrici per le rispettive quote di rischio da esse assicurate, con diritto di rivalersi nei loro confronti.

ART. 6.3 – RINVIO ALLA LEGGE
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano gli artt. dal 1892 al 1903 del C.C.

ART. 6.4 – NON TACITO RINNOVO
Resta convenuto tra le parti che il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

7.0 - ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA TOTALE DA MALATTIA: SOMMA ASSICURATA € 103.291,00 (LIT. 200.000.000) (PRO CAPITE)

ART. 7.1 – LIMITI DELLA GARANZIA
L'assicurazione è estesa all'invalidità permanente che comporti, a seguito di malattia insorta successivamente alla data della stipula del contratto la perdita definitiva ed irrimediabile dell'idoneità all'esercizio dell'attività professionale sportiva, a condizione che tale invalidità permanente si verifichi entro due anni dalla cessazione della polizza.
Resta inteso che al novantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza, sono comprese le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche, insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, purchè non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purchè dichiarate alla Società Assicuratrice.
Qualora la presente polizza ne sostituisca un'altra senza soluzione di continuità riguardante gli stessi assicurati, il predetto termine di aspettativa opera:
- dal giorno in cui ha effetto la polizza costituita per la somma assicurata da quella prevista;
- dal giorno in cui ha avuto effetto la presente polizza limitatamente alla maggiore somma da essa prevista.
Tale estensione è subordinata al superamento dei test medici di idoneità alla pratica sportiva da parte degli atleti.
La garanzia di cui al presente articolo non è cumulabile con quella di cui ai precedenti articoli 3.1 "Invalidità Permanente" e 3.3 "Invalidità Permanente Totale".

ART. 7.2 – DENUNCIA DELLA MALATTIA O DELL'INVALIDITÀ
La denuncia della malattia che possa comportare, secondo parere medico, invalidità permanente, deve essere presentata alla Società Assicuratrice entro sessanta giorni dalla sua diagnosi, oppure dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuta la possibilità.
L'Assicurato deve inviare alla Società Assicuratrice certificati medici, copia delle cartelle cliniche ed ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia.
La Società risponde delle denunce presentate entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.

ART. 7.3 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
L'Assicurato ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti disposti dalla Società Assicuratrice, la quale ha facoltà di accedere alla documentazione sanitaria personale del calciatore ed a quella Società presso cui è tesserato.

ART. 7.4 – RINVIO ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA
Sono valide ed operanti, in quanto compatibili, le condizioni di polizza che regolano l'assicurazione infortuni.

LA LEGA CONTRAENTE LA SOCIETA' ASSICURATRICE

Assicurazione complementare obbligatoria per la stagione sportiva 2003-2004, inerente gli sportivi professionisti tesserati con la Lega Nazionale Professionisti Serie-C pubblicata sulla Circolare del 2 luglio 2003 n. 3 e sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it

Assicurazione complementare obbligatoria
Questa Lega ha provveduto a rinnovare la polizza comune complementare obbligatoria a favore degli sportivi professionisti (calciatori, allenatori, massaggiatori etc.) con la Società di Assicurazione Assitalia, come da Com. Uff. n. 2 del 2 luglio 2003.

Il numero minimo di calciatori da assicurare rimane stabilito in 20 (venti).
Tutte le Società che hanno partecipato alla polizza comune nella decorsa stagione sportiva, risultano automaticamente assicurate con il nuovo contratto, con decorrenza dalle ore 24,00 del 15 luglio 2003 e per la durata di 12 mesi.
Le stesse dovranno rimettere al più presto - e comunque entro e non oltre il 30 luglio 2003 - agli Assicuratori l'elenco dei calciatori e dei tecnici da assicurare, utilizzando l'allegato modulo, che dovrà essere compilato e integrato con la data, timbro e firma della Società.
Tale modulo dovrà essere trasmesso a: **Assitalia Agenzia Generale di Grosseto – Corso Carducci, 43 - tel. 0564/22547 - fax 0564/27914 - all'attenzione del Geom. Moretti** , con copia a questa Lega.
Si avvisa, che in caso di ritardato invio di tali elenchi, nel periodo intercorrente tra la data di effettiva adesione della Società calcistica e la data di ricevimento dell'elenco nominativo delle persone da garantire, la copertura assicurativa sarà operante esclusivamente per gli infortuni verificatisi durante l'effettuazione delle gare ufficiali.
Si rammenta che l'obbligo in capo alle Società di assicurare gli sportivi professionisti alle proprie dipendenze scaturisce da una cogente disposizione di legge.
Le Società che intendono provvedere autonomamente agli adempimenti assicurativi, debbono esercitare tale scelta nei termini sopra citati: in tale ipotesi **le polizze che verranno contratte liberamente sul mercato assicurativo dovranno obbligatoriamente incorporare il testo della polizza adottato da questa Lega.**
Pertanto, le Società che alla data del 30.07 p.v. non avranno comprovato alla Lega di aver stipulato la polizza e corrisposto il relativo premio a copertura, verranno iscritte obbligatoriamente ed irrevocabilmente alla Convenzione stipulata dalla Lega, con conseguente addebito a carico delle medesime.
Si ribadisce che non è ammesso alcun frazionamento dell'importo annuale del premio assicurativo né saranno accettate a comprova dell'avvenuto pagamento del premio medesimo, dichiarazioni sostitutive rispetto alla polizza quietanzata emesse da Brokers e/o altre categorie di intermediari assicurativi.
Le condizioni rimangono stabilite come di seguito:
o **Capitali calciatori:**
€ 103.291,38 (Lit. 200.000.000) invalidità permanente da infortunio
€ 103.291,38 (Lit. 200.000.000) invalidità permanente da malattia
o **Capitali tecnici:**
€ 103.291,38 (Lit. 200.000.000) invalidità permanente da infortunio
Il premio annuo lordo pro capite , comprensivo di accessori ed imposte, è il seguente:
o **Calciatori € 555,71 (Lit. 1.076.000)**
o **Allenatori, massaggiatori € 368,75 (Lit. 714.000)**
La Lega provvederà alla copertura relativa, con conseguente addebito a carico delle Società aderenti.

A: ASSITALIA - Ag. Generale di Grosseto - C.so Carducci, 43 GR fax 0564/27914 / tel. 0564/22547
c.a. Geom. MORETTI
***E p.c.* LEGA PROFESSIONISTI SE RIE C**

Assicurazione Complementare Obbligatoria - stagione sportiva 2003/2004

Società .....
NR. COGNOME/NOME DATA DI NASCITA ATTIVITÀ
ORDINE
01……
02 ……
03……
04……
05……
06……
07……
08……
09……
10……
11……
12……
13……
14……
15……
16……
17……
18……
19……
20……
21……

22……
23……
24……
25……
Data ..... Timbro e firma della Società

Assicurazione per il caso di "morte per qualsiasi causa" a favore degli sportivi professionisti per la stagione sportiva 2003-2004, inerente gli sportivi professionisti tesserati con la Lega Nazionale Professionisti Serie-C pubblicata sulla Circolare del 2 luglio 2003 n. 4 e sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it

Assicurazione per il caso di "morte per qualsiasi causa" a favore degli sportivi professionisti
Questa Lega ha provveduto a confermare la Polizza comune a favore degli sportivi professionisti (calciatori, allenatori, massaggiatori etc.) delle Società aderenti, con la Società di Assicurazione **UNIONVITA S.p.A.**
Conseguentemente tutte le Società, che già nella decorsa stagione sportiva avevano contratto tale polizza e che non hanno tempestivamente comunicato disdetta della copertura, risultano automaticamente assicurate da questa Lega con decorrenza dalle ore 24,00 del 1° luglio 2003 e per la durata di 12 mesi.
Conseguentemente, tutte le Società dovranno, comunque, rimettere tempestivamente e comunque entro il 30.07.2003, l'elenco dei calciatori e dei tecnici direttamente ad **"UNIONVITA S.p.A." sede di Roma, Via Castro Pretorio, 124 - 00185 Roma - tel. 06.492161 fax 06.49216300 - all'attenzione della Dr.ssa Patrizia La Via -** elenco che dovrà riportare, oltre al cognome e nome, anche la data di nascita e la qualifica dei tesserati.
Per quanto riguarda le Società di nuovo ingresso nella Serie C1 e C2, le stesse potranno considerarsi provvisoriamente in copertura sino al termine massimo del 30/7, data entro la quale dovranno aver provveduto ad inviare ad UNIONVITA gli elenchi dei tesserati.
Ricordiamo, inoltre, che la copertura non riguarda i dirigenti od eventuali altri accompagnatori delle Società, né coloro i quali abbiano compiuto i 70 anni di età alla data del 1/7/2003.
Si raccomanda, altresì, di comunicare tempestivamente, con le modalità sopra descritte, qualsiasi variazione intervenisse nel corso dell'anno riguardo le persone assicurate, onde evitare spiacevoli casi di scopertura.
Si informa, altresì, che la somma da assicurare pari a € 103.291,00 (Lit. 200.000.000) pro-capite rimane invariata per l'annata calcistica 2003/2004 .
Alleghiamo tabella riepilogativa dei premi di tariffa da applicarsi per ogni mille lire di capitale assicurato in funzione dell'età.
La Lega, come di consueto, provvederà ad anticipare il premio per conto delle singole Società nelle due semestralità concordate con la Compagnia Assicuratrice, provvedendo successivamente al corrispondente addebito in capo a ciascuna Società.
Si rammenta, a questo riguardo, che l'obbligo in capo alle Società di assicurare gli Sportivi professionisti alle proprie dipendenze scaturisce da una cogente disposizione di legge, sul rispetto della quale la Lega non può non vigilare.
Le Società che intendono provvedere autonomamente agli adempimenti assicurativi, debbono esercitare tale scelta nei termini sopra citati: in tale ipotesi **le polizze che verranno contratte liberamente sul mercato assicurativo dovranno obbligatoriamente incorporare il testo della polizza adottato da questa Lega.**
Pertanto, le Società che alla data del 30/7 non avranno comprovato alla Lega di aver stipulato la polizza e corrisposto il relativo premio a copertura, verranno iscritte obbligatoriamente ed irrevocabilmente alla Convenzione stipulata dalla Lega, con conseguente addebito a carico delle medesime.
Rammentiamo altresì che non è ammesso alcun frazionamento dell'importo annuale del premio assicurativo né saranno accettate a comprova dell'avvenuto pagamento del premio medesimo, dichiarazioni sostitutive rispetto alla polizza quietanzata emesse da Brokers e/o altre categorie di intermediari assicurativi.
A: UNIONVITA S.P.A.
C.A DOTT.SSA PATRIZIA LA VIA
via Castro Petrorio 124 -00185 Roma
T. 06/492161 - FAX 6/49216300
E P.C. LEGA PROFESSIONI SERIE C
Assicurazione per il caso di "Morte per qualsiasi causa" - stagione sportiva 2003/2004
Società .....
NR. COGNOME/NOME DATA DI NASCITA ATTIVITÀ
ORDINE
01……
02 ……
03……
04……

05……
06……
07……
08……
09……
10……
11……
12……
13……
14……
15……
16……
17……
18……
19……
20……
21……
22……
23……
24……
25……
Data ..... Timbro e firma della Società

LEGA CALCIO/ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE "QUALSIASI CAUSA" - UNION VITA

ETA'	**TASSO**	**PREMIO ANNUO OMNICOMPRENSIVO**
18	0,66	€ 69,46 (Lit. 134.500)
19	0,70	€ 73,60 (Lit. 142.500)
20	0,72	€ 75,66 (Lit .146.500)
21	0,76	€ 79,79 (Lit. 154.500)
22	0,79	€ 82,89 (Lit. 160.500)
23	0,80	€ 83,92 (Lit. 162.500)
24	0,82	€ 85,99 (Lit. 166.500)
25	0,84	€ 88,06 (Lit. 170.500)
26	0,88	€ 92,19 (Lit. 178.500)
27	0,92	€ 96,32 (Lit. 186.500)
28	0,97	€ 101,48 (Lit. 196.500)
29	1,02	€ 106,65 (Lit. 206.500)
30	1,04	€ 108,71 (Lit. 210.500)
31	1,07	€ 111,81 (Lit. 216.500)
32	1,06	€ 110,78 (Lit. 214.500)
33	1,03	€ 107,68 (Lit. 208.500)
34	1,02	€ 106,65 (Lit. 206.500)
35	1,01	€ 105,62 (Lit. 204.500)
36	1,01	€ 105,62 (Lit. 204.500)
37	1,03	€ 107,68 (Lit. 208.500)
38	1,08	€ 112,85 (Lit. 218.500)
39	1,11	€ 115,94 (Lit. 224.500)
40	1,17	€ 122,14 (Lit. 236.500)
41	1,27	€ 132,47 (Lit. 256.500)
42	1,39	€ 144,87 (Lit. 280.500)
43	1,51	€ 157,26 (Lit. 304.500)
44	1,67	€ 173,79 (Lit. 336.500)
45	1,81	€ 188,25 (Lit. 364.500)
46	2,04	€ 212,01 (Lit. 410.500)
47	2,32	€ 240,93 (Lit. 466.500)
48	2,59	€ 268,82 (Lit. 520.500)
49	2,84	€ 294,64 (Lit. 570.500)
50	3,08	€ 319,43 (Lit. 618.500)
51	3,34	€ 346,28 (Lit. 670.500)
52	3,69	€ 382,44 (Lit. 740.500)
53	4,15	€ 429,95 (Lit. 832.500)

54	4,64	€ 480,56 (Lit. 930.500)
55	5,23	€ 541,51 (Lit. 1.048.500)
56	5,84	€ 604,51 (Lit. 1.170.500)
57	6,51	€ 673,72 (Lit. 1.304.500)
58	7,27	€ 752,22 (Lit. 1.456.500)
59	8,11	€ 838,98 (Lit. 1.624.500)
60	9,01	€ 931,95 (Lit. 1.804.500)
61	9,99	€ 1.033,17 (Lit. 2.000.500)
62	11,04	€ 1.141,63 (Lit. 2.210.500)
63	12,18	€ 1.259,38 (Lit. 2.438.500)
64	13,44	€ 1.389,53 (Lit. 2.690.500)
65	14,82	€ 1.532,07 (Lit. 2.966.500)
66	16,27	€ 1681,84 (Lit. 3.256.500)
67	17,67	€ 1.826,45 (Lit. 3.536.500)
68	19,23	€ 1.987,58 (Lit. 3.848.500)
69	20,86	€ 2.155,95 (Lit. 4.174.500)

Assicurazione patrimoniale per la stagione sportiva 2003-2004, inerente gli sportivi professionisti tesserati con la Lega Nazionale Professionisti Serie-C pubblicata sulla Circolare del 2 luglio 2003 n. 5 e sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it

Assicurazione patrimoniale

Come per le trascorse annualità, questa Lega ha ritenuto opportuno stipulare, nell'interesse delle Società in organico, una polizza patrimoniale, **le cui condizioni ricalcano quelle previste per la polizza assicurativa complementar**e, di cui alla Circolare n. 3 del 2 luglio 2003.

In tale polizza patrimoniale le persone assicurabili sono soltanto i **calciator**i, **e beneficiaria risulta esclusivamente la Societ**à, per garantirla del danno ad essa derivante dalla morte e/o dalla riduzione di efficienza del calciatore, in conseguenza di infortunio, comunque avvenuto.

L'assicurazione, **che non è obbligatoria, ma rimessa alla volontà delle Società e senza un numero minimo di calciatori da assicurar**e, è prestata per gli infortuni che si dovessero verificare:

- durante la partecipazione a gare di calcio e relativi allenamenti;
- durante i viaggi di trasferimento con gli ordinari mezzi di locomozione, compresi gli aerei di linea regolari e non a voli "charter", nonché gli elicotteri;
- durante la guida e l'uso dei mezzi di locomozione, compresi i motocicli in genere (esclusa la guida di aeromobili);
- durante l'espletamento di eventuali altre attività professionali cui i singoli calciatori dovessero attendere, nonché durante lo svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale.

Qualsiasi indennità da liquidare per il caso di morte o di invalidità permanente da infortunio sarà versata alla Società sportiva come unica ed esclusiva beneficiaria ed avente diritto. Ciascun assicurato dovrà rilasciare una dichiarazione attestante di essere a conoscenza che è stato stipulato dalla Società di appartenenza un contratto di assicurazione che prevede il pagamento di un indennizzo a favore di detta Società.

Per le emissioni delle singole appendici le Società interessate dovranno inviare alla Compagnia Assicuratrice **(ASSITALIA – Ag. Generale di Grosseto - C.so Carducci, 43 - Tel. 0564/22547 - Fax. 0564/27914 - all'attenzione del Geom. Moretti**) gli elenchi dei calciatori da assicurare, indicando per ciascuno: cognome, nome, data di nascita e capitali da garantire ed allegando la dichiarazione dei singoli assicurati, come più sopra indicando.

I tassi previsti per l'annata calcistica 2003/2004 sono rispettivamente lo **0,70** p.m. per il caso di morte ed il **6** p.m. per il caso di invalidità permanente. La Lega provvederà alla copertura relativa, con conseguente addebito a carico della Società.

I suddetti tassi sono comprensivi degli accessori e imposte.

L'indennità massima pro capite che potrà essere prestata a semplice richiesta, sia per il caso di morte che per il caso di invalidità permanente e che verrà garantita automaticamente, è di **€ 516,46 (Lit. 1.000.000.000)**

Se necessario potranno essere garantiti anche capitali superiori rispetto a quello suindicato, previo accordo diretto con la Compagnia Assicuratrice, caso per caso, con preavviso minimo di due giorni.

La polizza prevede, per il caso di invalidità permanente, le seguenti franchigie:

- 5 % da 0 a € 154.937,00 (Lit.300 milioni);
- 10% da € 154.937,00 (Lit. 300 milioni) a € 516.456,00 (Lit. 1.000.000).

Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento le Società interessate potranno contattare direttamente la Compagnia Assicuratrice (Tel. 0564/22547 - Fax 0564/27914).

La polizza ha validità annuale (dal 15 luglio 2003 al 15 luglio 2004).

Polizza assicurativa per danni pullmans per la stagione sportiva 2003-2004, inerente la Lega Nazionale Professionisti Serie-C pubblicata sulla Circolare del 2 luglio 2003 n. 6 e sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it

Polizza assicurativa per danni pullmans

Con la presente si comunica che per tutte le società del Settore è stata rinnovata la polizza cumulativa, nell'interesse delle stesse società, a fronte delle responsabilità loro derivanti da eventuali danni ai pullmans noleggiati per le trasferte delle squadre.

Tale polizza rimane in corso con "Le Assicurazioni d'Italia-gruppo INA (Agenzia Generale di Grosseto, Corso Carducci 43 – tel. 0564/22547, fax 0564/27914), alle medesime condizioni di garanzia e di premio del passato esercizio.

L'assicurazione – che decorre dal 15 agosto 2003 – è prestata per la responsabilità incombente alle società ai sensi del codice Civile e del Regolamento sportivo, anche in via obiettiva, per danni subiti dagli autobus adibiti al trasporto dei calciatori delle squadre ospitate, per fatti, anche vandalici, di terzi dei quali la società ospitante debba rispondere, per pronuncia della autorità giudiziaria o degli Organi federali.

La garanzia non comprende i danni alle persone e vale per le partite di Serie C1, C2, di Coppa Italia ed eventuali incontri internazionali, della Super Coppa e di quelle amichevoli in cui siano impegnate le prime squadre di Serie C1 e C2.

La polizza è estesa anche alle gare ufficiali del Campionato Nazionale " Dante Berretti", sia per la C1 che per la C2.

I danni agli autobus saranno risarciti entro il limite massimo di € 36.151,98 (Lit. 70.000.000) senza alcuna franchigia.

Le società, nell'immediatezza del fatto, dovranno dare comunicazione telegrafica alla Compagnia Assicuratrice ed alla Lega, per conoscenza, instaurando quindi, in successione di tempo, i giudizi di merito necessari, tenendo conto, comunque, che devono sempre curare diretti ed immediati contatti con la Compagnia Assicuratrice, per tutti gli accertamenti connessi alla determinazione dell'ammontare del danno.

Qualora si renda necessaria una richiesta di giudizio di fronte alla Commissione Disciplinare, la stessa deve essere inoltrata tramite la Lega.

Copia della decisione della Commissione verrà successivamente inviata alla Compagnia Assicuratrice.

Il relativo onere sarà di € 455,93 (Lit. 882.809) annue, che la Lega provvederà ad addebitare alle singole società.

Convenzione assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Personale dei Calciatori per la stagione sportiva 2003-2004, inerente la Lega Nazionale Professionisti Serie-C pubblicata sulla Circolare del 2 luglio 2003 n. 7 e sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it

Convenzione assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Personale dei Calciatori

A seguito degli accordi intercorsi con l'Associazione Italiana Calciatori - AIC -, tesi ad uniformare taluni istituti contrattuali già presenti da alcuni anni presso la Lega Nazionale Professionisti e la Lega Nazionale Dilettanti codesta Lega ha deliberato di stipulare già dalle precedenti annualità una Polizza - Convenzione per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Personale dei Calciatori.

Lo scopo della Polizza assicurativa è quello di tenere indenni i calciatori per le somme che gli stessi fossero tenuti a corrispondere ad altro Calciatore tesserato presso Società della Lega Professionisti Serie C o di altra Lega, anche straniera, a titolo di risarcimento per lesioni personali derivanti da fasi di gioco in occasione di incontri ufficiali od amichevoli.

Si intendono assicurati, in base alla predetta Convenzione tutti i Calciatori tesserati per le 90 Società iscritte ai Campionati Nazionali di Serie C1 e C2, nelle categorie "Professionisti", "Giovani di Serie" ed "Aspiranti Professionisti".

La copertura assicurativa è valida nel mondo intero ed è operante sempre che:

- il sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco ed in occasione di gara ufficiale od amichevole, comprese quelle internazionali di rappresentative nazionali e/o di club.
- la responsabilità penale dell'Assicurato sia accertata con sentenza passata in giudicato a seguito di giudizio nel corso del quale il danneggiato abbia proposto richiesta di risarcimento tramite costituzione di Parte Civile.

Il massimale è fissato in € 258.228,00 (Lit. 500.000.000) pro capite per danno e per persona.

Il premio assicurativo è fissato in € 516,46 (Lit.1.000.000) per Società e per annata calcistica indipendentemente dal numero dei calciatori assicurati.

La Polizza - Convenzione, a cui le squadre sono automaticamente ed obbligatoriamente tutte iscritte, è stata stipulata con la Società di Assicurazione ASSITALIA - AGENZIA GENERALE di GROSSETO _ C.so Carducci, 43 - Tel. 0564/22547 - Fax 0564/27914; alla quale la Lega anticiperà l'importo complessivo dei premi provvedendo al successivo addebito in capo a ciascuna Società.